

COMUNE DI MOENA

PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO RAGIONERIA



COMUN DE MOENA

PROVINCIA DE TRENT

OFIZE DI CONC

Piaz de Sotegrava, 20 - 38035 Moena (TN) tel 0462/573381 fax 0462/574366
email: ragioneria@comune.moena.tn.it

Si avvisano le aziende interessate all'asta che per l'ammissione alla gara non è necessario il deposito della cauzione provvisoria prevista all'art.13 del capitolato d'oneri generale, in quanto sarà applicato quanto disposto dai Capitolati d'oneri speciali.

In conseguenza a ciò l'art 15 dei capitolati d'oneri speciali (escluso il lotto La Bandita) viene modificato eliminando il comma 3 ("~~In alternativa, l'offerta potrà essere corredata da assegno circolare intestato al comune di Moena, quale cauzione provvisoria a garanzia degli impegni assunti nei confronti dell'Amministrazione~~").

Nuovo testo modificato

Articolo 15 FIDEJUSSIONE

Contestualmente alla stipula del contratto, viene richiesta idonea fideiussione di importo pari al 50% dell'importo di acquisto a garanzia dell'esatto adempimento del presente capitolato, con particolare riguardo all'obbligo del pagamento e delle norme contenute all'art.15 e nel contratto di vendita. Tale importo verrà svincolato a fine lavori di esbosco dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

La suddetta somma potrà essere versata con bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'ente.

~~In alternativa, l'offerta potrà essere corredata da assegno circolare intestato al comune di Moena, quale cauzione provvisoria a garanzia degli impegni assunti nei confronti dell'Amministrazione~~

L'aggiudicatario potrà altresì fornire presentazione della fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;

Il mancato pagamento dell'acconto o la mancata costituzione della fideiussione entro i termini sopra indicati, comporta l'esclusione dell'aggiudicatario, con conseguente automatica aggiudicazione al secondo miglior offerente.

Le modalità di pagamento del valore del lotto e di presentazione della fideiussione di cui al presente capitolato d'oneri particolare vengono indicate anche nel contratto.


il Sindaco
Alberto Kostner